



STATUTO

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita con sede in Bologna via Garibaldi,3 l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Margherita".
2. L'Associazione nasce per volontà di Enrico Calanchini e degli altri soci fondatori che scelgono questa denominazione per ricordare, con il nome e con le opere, Margherita Minerva Calanchini.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, abitanti in Italia o in altri paesi. L'Associazione si prefigge lo scopo di migliorare le condizioni morali e materiali di soggetti di qualunque età, sesso, razza e religione, versanti in situazioni di svantaggio particolari quali: persone affette da invalidità fisiche o psichiche, disadattati, orfani, indigenti, persone in stato di abbandono o viventi in situazioni di degrado, di grave disagio economico e familiare, di emarginazione sociale, di sfruttamento.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti o soggetti privati aventi finalità simili e che condividano scopi e finalità dell'Associazione, le seguenti attività:
 - progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione e supporto finanziario di iniziative di assistenza sociale e sanitaria;
 - promozione e sviluppo della cultura e dell'istruzione;
 - tutela dei diritti civili e religiosi;
 - beneficenza, anche mediante raccolta di fondi.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.



Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3 – Risorse economiche – Fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. contributi degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno specifiche e documentate attività e progetti;
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo – coadiuvato dal Segretario - redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.4 – Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.



2. Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
3. Sulle eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso;
 - b. per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
 - c. per esclusione;
 - d. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - e. per decesso.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. che svolga o che tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. che in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione nel libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di qualunque altro contributo versato volontariamente o in seguito a delibera dagli organi sociali.

Art.6 – Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibera legittimamente adottate dagli organi associativi;



- b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa annuale di cui all'articolo 5;
 - d. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto:
- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative;
 - d. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Art.8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- a. approva il bilancio di ogni esercizio;
 - b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f. si esprime sulle reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.



3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce inoltre ognqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi il Presidente deve effettuare la convocazione entro venti giorni dalla data della richiesta.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dalla maggioranza dei presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata, fax o posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione del messaggio) inviata almeno venti giorni prima dell'adunanza agli indirizzi comunicati dai soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze alle quali partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati per delega.
7. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
8. Il Segretario funge da segretario dell'Assemblea. In sua assenza il segretario dell'Assemblea è nominato dal presidente della medesima. Le delibere dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della medesima.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi contabili e sono rieleggibili. La data di decadenza corrisponde a quella dell'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei Consiglieri decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio non procede ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - b. predisporre il bilancio;
 - c. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f. nominare il Segretario, scegliendolo tra i soci;
 - g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta (lettera raccomandata, fax o posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione del messaggio) da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art.10 – Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina le attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Consigliere più anziano. In caso di dimissioni spetta al Consigliere più anziano convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11 – Il Segretario

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci, ne coadiuva l'attività ed in particolare:
 - a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
 - b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c. partecipa alle riunioni del Consiglio; nel caso in cui non sia scelto tra i Consiglieri non ha diritto di voto;
 - d. assiste il Consiglio nella predisposizione del bilancio;
 - e. cura la tenuta dei registri e la contabilità dell'Associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;
 - f. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;
 - g. si occupa dell'organizzazione delle risorse umane.
2. Il Segretario rimane in carica fino a decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci, che rimangono in carica tre esercizi





contabili e sono rieleggibili. La data di decadenza corrisponde a quella dell'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.14 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irruale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.15 – Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È *l'* allegato dell'atto

Registrato il 4 AGO. 2006 n. 3309 serie 3.A.

- 4 AGO. 2006

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Antonio Dalinga

